



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

**ANNO GIUDIZIARIO 2019**

**RELAZIONE DELLA PROCURA REGIONALE**

**TORINO, 1° MARZO 2019**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

ANNO GIUDIZIARIO

2019

Relazione della Procura regionale

TORINO, 1° marzo 2019



Signor Presidente della Sezione giurisdizionale, signori Magistrati componenti la Sezione, mi associo alle espressioni di saluto riservate alle Autorità ed a tutti coloro che sono intervenuti oggi, sia a testimonianza dell'importanza attribuita a questa solenne udienza che del riguardo nei confronti della Corte dei conti.

Un particolare saluto rivolgo ai Colleghi che, dopo aver superato il concorso, sono stati recentemente assegnati alla Procura regionale, Emanuela Rotolo e Carlo Alberto Martini, e alla Sezione di controllo, Laura Alesiani, Ilaria Cirillo e Marco Mormando.

E' sicuramente importante che giovani preparati e motivati siano stati destinati a rafforzare gli uffici della Corte piemontese che nel corso del 2018 e in questi primi mesi del 2019 sono stati interessati da un profondo cambiamento e rinnovamento, ancora in corso.

L'udienza nella quale viene formalmente dichiarata l'apertura dell'anno giudiziario è occasione di riflessione e di presentazione delle attività svolte dalla magistratura contabile e dei risultati conseguiti nell'anno appena terminato.

Costituisce momento significativo di informazione rivolto alla Comunità locale, idealmente presente in questa sede per il tramite dei rappresentanti delle istituzioni, dei cittadini, degli studenti e della stampa, tenuto conto che la magistratura contabile agisce non solo nell'interesse della legge e delle singole Amministrazioni ma a tutela dell'interesse finanziario della collettività e, in sostanza, alla salvaguardia delle risorse pubbliche. A questo proposito, dobbiamo

ricordare sempre che le risorse finanziarie non appartengono ai funzionari o agli amministratori in carica in un dato momento storico, che ne sono solo gestori, ma a tutti coloro che compongono la Comunità, anche nell'interesse delle generazioni future che ciascuno di noi ha l'obbligo, etico e morale prima ancora che giuridico, di salvaguardare, non facendosi traviare dall'icastica espressione, utilizzata nel cinema sia da Groucho Marx che da Woody Allen, "perché dovrei preoccuparmi delle generazioni future) Cosa hanno fatto loro per me?<sup>1</sup>".

### ***Il conflitto di interessi e le ricadute sulla cattiva amministrazione***

In linea con le riflessioni sviluppate negli ultimi anni, prima di indicare i risultati e le principali attività poste in essere dalla Procura contabile nel corso del 2018, val la pena richiamare l'attenzione, anche a chiusura di riflessioni avviate in precedenza, sul fatto che compito essenziale della magistratura contabile, nelle sue articolazioni giurisdizionali e di controllo, è quello di contrastare gli illeciti nella gestione delle risorse pubbliche, finanziarie e patrimoniali e, quindi, in sostanza concorrere a verificare che il bene "risorse pubbliche" sia ben amministrato, conservato e fatto fruttare positivamente per soddisfare le necessità della Comunità.

Fenomeni quali la corruzione e, più in generale, l'illiceità nei comportamenti dei funzionari, onorari e di carriera, comportano l'ampliamento e il radicamento delle situazioni di *maladministration* che

---

<sup>1</sup> Il noto aforisma è attribuito a Joseph Addison, storico e politico inglese del XVIII° secolo.

contribuiscono a minare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e di coloro che le rappresentano.

Le situazioni di cattiva amministrazione sono sicuramente favorite da un elemento che tende a rimanere sotto traccia, anche se è evidente in molte situazioni, e che contribuisce alla percezione di sfiducia nelle istituzioni e in coloro che operano nelle stesse: il conflitto di interessi.

Ogni volta che un soggetto chiamato a svolgere una funzione pubblica è portatore di un interesse, personale o di altri soggetti, correlato con l'attività o il compito che è chiamato ad adempiere, si verifica una situazione di conflitto poiché l'interesse, proprio o di altri soggetti, potrebbe condizionare l'attività istituzionale.

L'ordinamento ha introdotto numerose disposizioni per impedire che un soggetto operi in situazione di conflitto. Si pensi alle norme contenute nella legge sul contrasto della corruzione e dell'illiceità nella pubblica amministrazione e nei provvedimenti attuativi (legge 190 del 2012 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), alle specifiche sanzioni previste nel codice penale nel Titolo dei delitti contro le Pubbliche amministrazioni.

La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi poiché porta a far prevalere un interesse proprio e secondario sull'interesse primario che deve perseguire l'attività del funzionario pubblico.

Il conflitto di interessi segnala la presenza nell'agire pubblico di interessi in conflitto, anche solo in modo potenziale o apparente. È caratterizzato da una portata più ampia che comprende relazioni sociali ed economiche che, anche in assenza di comportamenti che possano

configurare reati, sono idonee a violare la percezione dell'equilibrio che deve sussistere tra interesse privato e dovere e responsabilità pubblica.

Prima ancora che giuridica, la questione rientra nell'etica pubblica e in quella individuale.

Il funzionario pubblico, onorario o di carriera, non deve limitarsi ad osservare le leggi in modo formale, ma nel compimento delle singole scelte deve indirizzare i suoi comportamenti in una direzione finalizzata unicamente a perseguire l'interesse pubblico e non interessi secondari.

Le denunce che riceve la Procura contabile spesso segnalano comportamenti anomali di funzionari pubblici che avrebbero agito per perseguire interessi personali o di altri soggetti a loro legati. Anche se in molti di questi casi non è ravvisabile uno specifico danno alla finanza pubblica emerge, con chiarezza, la presenza del danno alla fiducia pubblica che il conflitto di interessi comporta. Si tratta, a volte, di un danno che non è perseguibile dalla magistratura contabile ma che deve indurre alla riflessione tutti coloro che operano nel settore pubblico poiché i loro comportamenti non devono essere indirizzati solo al perseguimento dell'interesse pubblico ma devono apparire come tali anche agli occhi della collettività.

### *Il Codice di giustizia contabile*

La concreta attuazione ed applicazione delle disposizioni del Codice di giustizia contabile in relazione alle attività istruttorie della Procura e allo svolgimento dei giudizi è stata nel complesso positiva.

Tuttavia, alcuni interventi correttivi e integrativi sono necessari in relazione alla migliore definizione ed inquadramento di alcuni istituti.

In particolare, meritano una segnalazione specifica il procedimento di archiviazione delle denunce di danno e la prevista inappellabilità delle sentenze che definiscono il giudizio abbreviato.

Il Codice, riprendendo la disciplina precedente, ha stabilito che l'archiviazione delle denunce di danno sia riservata al Procuratore regionale, senza l'intervento del giudice.

E' indubbio che in questo modo è lasciata al Procuratore regionale ampia discrezionalità in ordine alle azioni da intraprendere, senza alcun sindacato giurisdizionale sulle ragioni delle archiviazioni di alcuni piuttosto che di altri procedimenti.

Anche se le ragioni sottostanti la mancata introduzione del controllo giurisdizionale si fondano anche sulla natura dell'azione, considerato che la stessa è destinata a tutelare le risorse della collettività, sarebbe auspicabile che la questione fosse rimeditata.

Altra questione meritevole di attenzione è quella inerente al giudizio abbreviato che, in Piemonte, ha trovato ampia e diffusa applicazione, tant'è che nel corso del 2018 sono state presentate 32 richieste di definizione del giudizio con rito abbreviato, in relazione a 22 giudizi (con accoglimento di 31 domande da parte della Sezione giurisdizionale).

La disciplina attuale del giudizio abbreviato presenta lacune e margini di incertezza che, in alcuni casi e situazioni, possono andare oltre quella che era la stessa intenzione del legislatore, ledendo le prerogative delle

parti e, in particolare, l'interesse pubblico veicolato della Procura contabile.

Come noto, si tratta di una modalità di definizione alternativa del giudizio, con la quale il presunto responsabile del danno, dopo la citazione in giudizio, può domandare di effettuare il pagamento immediato di una somma di denaro pari, nella misura massima, al cinquanta per cento del danno contestato (in atto di citazione), sempreché il fatto illecito non abbia comportato un indebito arricchimento.

Se ammesso al pagamento dalla Sezione giurisdizionale, con il previo concorde parere della Procura contabile, il giudizio si estingue e la rimanente parte del danno contestato resta a carico dell'Amministrazione interessata e, quindi, della collettività.

E' indubbio che si tratta di una scelta del legislatore che fra i diversi interessi in gioco ha privilegiato la celerità di definizione del giudizio ed un immediato recupero di risorse, sia pure limitato rispetto al danno contestato.

Ferme restando le personali perplessità rispetto all'istituto ed alla sua configurazione, in questa sede ed in vista dell'intervento normativo correttivo al Codice di giustizia contabile, è necessario richiamare l'attenzione su una grave incongruenza.

Il Codice ha stabilito che la sentenza resa nel rito abbreviato dalla Sezione giurisdizionale non sia appellabile e la previsione è giustificata, nei casi ordinari, dalla circostanza che la pronuncia segue la richiesta del soggetto interessato e il previo parere positivo della Procura contabile.

Tuttavia, vi è un caso nel quale l'inappellabilità della sentenza e la configurazione del giudizio abbreviato presentano lacune ed incertezze. Si tratta della situazione nella quale la Procura contabile è contraria all'applicazione del rito abbreviato ovvero alla determinazione della somma da pagare proposta dal convenuto. In questa situazione, se la Sezione giurisdizionale ritiene che il dissenso della Procura contabile non sia motivato può procedere ed ammettere comunque il presunto responsabile al pagamento di una somma di denaro e alla definizione del giudizio.

E' giusto, ovviamente, che il giudice possa valutare le circostanze e decidere in dissenso di una delle parti – anche di quella deputata a tutela della finanza pubblica – ma in quel caso la sentenza non può essere di semplice cessazione della materia del contendere poiché, decidendo una questione che vede su posizioni opposte le parti, rende una pronuncia piena che entra nel merito della controversia e, pertanto, la sentenza dovrebbe essere appellabile. E' auspicabile che il legislatore in sede di correttivo esamini la questione che, in caso contrario, non potrà che essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi.

### ***L'attività della Procura nell'anno 2018***

L'attività della Procura contabile nel 2018 si è svolta in una situazione caratterizzata da un ampio cambiamento, ancora in corso di assestamento, che ha visto il trasferimento ad altro incarico di quasi tutti i magistrati che la componevano ad inizio anno (tre su quattro) e l'arrivo di quattro nuovi magistrati (due provenienti da altro incarico, Massimo

Valero e Alessandro Napoli e due, come si è detto, di recente ingresso nella magistratura contabile).

Nel 2019, per la prima volta, la Procura opererà con cinque Magistrati e potrà portare a compimento, oltre a nuove attività, numerose istruttorie, anche attinenti a danni alla finanza pubblica di particolare rilievo, che si sono concluse nell'anno appena terminato (ad esempio inerenti a opere pubbliche non ultimate, nonostante l'investimento di ingenti risorse finanziarie da parte di alcune Amministrazioni pubbliche e società da loro partecipate, ad ammanchi di risorse pubbliche e a gestioni non oculate di partecipazioni societarie). In proposito, si segnala che nei primi due mesi dell'anno 2019, la Procura contabile ha depositato 4 atti di citazione, notificato 11 inviti a dedurre a 18 presunti responsabili, richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo per un importo di poco inferiore ai due milioni di euro.

Prima ancora dei dati numerici, val la pena segnalare che, con la sentenza n. 5199 del 21 febbraio 2019, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, accogliendo il controricorso proposto dalla Procura contabile, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori della società G.T.T. S.p.A. in relazione ad un'azione diretta a far accertare il danno conseguente all'attribuzione di una consulenza all'amministratore delegato della società per un importo così elevato da superare i vincoli finanziari previsti per il compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico.

Considerato che in questa sede viene aperto l'anno giudiziario 2019 e che sono trascorsi già due mesi dal suo effettivo inizio, verranno forniti

anche alcuni dati sulle attività intraprese sino alla data del 28 febbraio 2019.

Nel corso del 2018 sono stati avviati 1.030 nuovi procedimenti e sono stati emessi 1.131 decreti di archiviazione, cosicché a fine anno i procedimenti in istruttoria erano 2.995, in diminuzione rispetto ai 3.154 di inizio 2018 (Tabella n. 2).

In merito alle denunce di danno alla finanza pubblica è opportuno mettere in luce che il numero maggiore di segnalazioni proviene dagli Enti locali, amministrazioni o singoli consiglieri, e dalle Amministrazioni statali. Elevate sono anche le segnalazioni di danno che derivano dalle segnalazioni della stampa, locale e nazionale (Tabella n. 1).

In relazione alle attività istruttorie, la Procura contabile ha provveduto direttamente ad acquisire atti e documenti presso numerose Amministrazioni. In proposito, occorre dare atto che, salvo qualche limitato ed isolato caso, i funzionari degli enti chiamati a collaborare nell'istruttoria hanno provveduto adeguatamente e tempestivamente.

Il complesso dell'attività istruttoria della Procura contabile è documentato nella Tabella n. 3, dalla quale si evince che nel corso dell'anno appena terminato sono stati istruiti 677 procedimenti, la maggior parte dei quali originati da segnalazioni presentate nel corso degli anni 2016 – 2018 (per l'esame analitico dei dati si rinvia alla Tabella n. 3 che contiene indicazioni su numero dei procedimenti in carico, dei procedimenti istruiti, degli inviti a dedurre e dei decreti di archiviazione emessi per anno di provenienza della denuncia).

Nelle attività di indagine, ampio ausilio è stato fornito alla Procura contabile da parte della Guardia di Finanza alla quale sono stati conferiti 72 decreti di delega di incumbenti specifici o di indagini complesse, molte delle quali sono state portate a termine.

In particolare – e senza violare il necessario obbligo di riservatezza – val la pena sottolineare che le più significative verifiche della polizia erariale hanno riguardato attività gestionali poste in essere da numerose società controllate da Amministrazioni pubbliche e l'esercizio dei poteri sociali da parte degli Enti soci.

Attesa l'importanza del giudizio di conto, anche in relazione alla possibile emersione di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche, nel corso del 2018 sono stati promossi 23 giudizi per resa di conto nei confronti di agenti contabili che, anche per più gestioni, non avevano presentato il conto giudiziale.

Inoltre, a seguito dell'esame è stato reso il prescritto parere in relazione a 11.496 conti giudiziali, istruiti dalla Sezione giurisdizionale. Il procedimento si è concluso con il discarico in relazione a 1.114 conti e con l'estinzione per intervenuta prescrizione per 10.382 conti.

Sempre nella materia dei conti, sono state assunte conclusioni dalla Procura in 166 giudizi di conto discussi in udienza pubblica.

Al termine dell'attività istruttoria sono stati definiti 1.131 procedimenti con decreti di archiviazione e sono stati notificati 47 inviti a dedurre a 107 destinatari.

Nel corso del 2018 sono stati instaurati 58 giudizi, 35 mediante atto di citazione per accertamento di responsabilità per danno alla finanza pubblica e 23 mediante ricorso per resa di conto giudiziale.

L'esame dei giudizi promossi nell'anno 2018 mette in luce i fenomeni di "*cattiva amministrazione*" in relazione ai quali è stata attivata azione di accertamento della responsabilità dalla Procura (l'indicazione dell'oggetto dei principali giudizi è contenuto nella Tabella n. 5).

Anche se una parte dell'attività è stata dedicata al ristoro conseguente ai danni subiti dalle Amministrazioni a seguito di reati compiuti da funzionari operanti negli stessi Enti (13 casi), gli ambiti di intervento della Procura sono stati molteplici ed hanno riguardato la materia dell'illecito conferimento di consulenze ed incarichi esterni (2 casi), violazioni in materia di personale (5 casi), violazioni negli affidamenti di contratti pubblici (2 casi), illeciti nella gestione delle entrate e dei beni delle Amministrazioni pubbliche (1 caso) e le modalità di gestione dei rapporti del socio pubblico con le società *in house* (1 caso).

Una menzione particolare meritano le attività svolte in relazione all'indebito utilizzo di fondi comunitari o comunque pubblici e alla distrazione degli stessi dalla loro finalità. La Procura ha posto particolare attenzione e l'attività compiuta nell'anno 2018 si è tradotta in 5 citazioni e nell'archiviazione di 72 procedimenti in relazione ai quali è stato accertato che l'Amministrazione competente aveva provveduto al recupero o, comunque, si era dotata di un titolo esecutivo e aveva avviato in concreto il recupero, ovvero, ancora, che non si era verificato alcun danno.

E' necessario ribadire quanto già segnalato negli anni scorsi, vale a dire che uno dei settori nei quali si manifestano numerose situazioni di potenziale danno è quello della sanità, in senso ampio (non solo in conseguenza di episodi di cd *malpractice*). In proposito, val la pena sottolineare che 6 atti di citazione hanno riguardato il settore sanitario. Di queste, due sono riferite a episodi di cattiva gestione, 4 sono conseguenti al risarcimento a terzi cagionati nel corso dell'attività sanitaria, in relazione a questa tipologia di danno nel 2018 sono stati archiviati 271 procedimenti per difetto dei requisiti per promuovere azione di responsabilità (i dati analitici sono contenuti nella Tabella n. 5).

Nel corso del 2018 sono stati richiesti e concessi dalla Sezione giurisdizionale tre sequestri conservativi in relazione ad illeciti di particolare gravità.

Sempre nel 2018, le parti private hanno presentato 8 appelli e la Procura regionale 2 appelli in relazione a sentenze della Sezione giurisdizionale, anche degli anni precedenti.

Le Sezioni di Appello nel 2018 hanno depositato 26 sentenze riferite ad appelli proposti avverso sentenze della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, respingendo l'impugnazione in 17 casi, accogliendola in 2 casi e con accoglimento parziale in 7 casi.

### ***Il giudizio abbreviato e gli effetti sull'attività della Procura contabile***

Nel 2018, vi è stato un ampio ricorso al giudizio abbreviato (i dati analitici sono contenuti nella Tabella n. 6).

Sono state presentate n. 32 richieste di definizione del giudizio con rito abbreviato, in relazione a n. 22 giudizi (in alcuni di questi giudizi solo alcuni dei convenuti hanno chiesto il rito abbreviato), delle quali:

- n. 14 richieste sono state definite, dopo il pagamento dell'importo stabilito con decreto della Sezione, con sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- n. 12 richieste sono in corso di definizione poiché è stato già emesso il decreto di accoglimento ed è avvenuto il pagamento, ma non si è ancora conclusa la procedura di accertamento da parte della Sezione giurisdizionale;

- n. 5 richieste erano pendenti a fine anno poiché la Procura contabile aveva reso parere favorevole ma non era ancora intervenuto il decreto di ammissione della Sezione giurisdizionale;

- n. 1 richiesta è stata dichiarata inammissibile e quindi da definire con rito ordinario, per insussistenza delle condizioni di accoglimento, ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di furto aggravato con conseguente illecito arricchimento del convenuto.

### *L'esecuzione delle sentenze di condanna*

Considerata l'importanza dell'effettività dell'attività giurisdizionale, la Procura contabile negli ultimi anni ha dedicato ampie energie a seguire e indirizzare le procedure di recupero di competenza delle Amministrazioni, anche in ragione delle previsioni contenute nel Codice di giustizia contabile.

Nel corso del 2018 sono stati recuperati euro 2.991.702,43 (i dati analitici sono contenuti nella Tabella n. 7). Si tratta di un importo elevato e che dimostra, da un lato, l'efficacia delle azioni della Procura contabile e, dall'altro, la piena attivazione delle Amministrazioni, soprattutto regionali e locali, nel dar corso alle procedure esecutive.

Peraltro, occorre segnalare che in molti casi vi è adempimento spontaneo da parte di coloro che sono condannati, anche con ricorso a piani di pagamento rateizzati, con la prestazione di idonee garanzie.

Nel corso del 2018 la Procura, in relazione ad alcune procedure esecutive, al fine di fornire supporto alle Amministrazioni, ha delegato alla Guardia di finanza gli accertamenti patrimoniali e finanziari che sono risultati utili per meglio indirizzare le attività esecutive. (Ad esempio, in relazione ad una procedura esecutiva mediante recupero in via amministrativa sulla retribuzione in godimento con tempi di esecuzione molto lunghi (2055), sono stati trasmessi all'Amministrazione danneggiata gli esiti degli accertamenti patrimoniali ai fini dell'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell'art. 215, comma 3, del Codice di giustizia contabile).

In alcune procedure esecutive complesse, con una pluralità di Amministrazioni danneggiate è stato avviato un dialogo con le Amministrazioni, al fine di ottenere raccordo che permettesse di individuare un ente capofila e semplificare le successive attività. Anche in questi casi vi è stata piena collaborazione da parte delle Amministrazioni interessate.

*Procedimenti a tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni danneggiate.*

Al fine di tutelare le ragioni di credito degli enti danneggiati, sono state attivate alcune specifiche procedure, utilizzando anche lo strumento dell'*azione revocatoria*.

In relazione ad una sentenza di condanna per euro 492.928,52, è stata attivata l'azione revocatoria su atti di disposizione di beni immobili compiuti dal soggetto responsabile. Avendo la Procura accertato, in fase preliminare all'esecuzione della sentenza (mediante specifico accertamento patrimoniale delegato alla Guardia di Finanza), il compimento di atti di disposizione dell'intero patrimonio immobiliare, è stato attivato il giudizio per far dichiarare inefficaci e revocare gli atti di disposizione compiuti (una donazione a favore del figlio e la cessione alla moglie della piena proprietà di porzioni di due immobili).

Il giudizio è pendente ed è in corso di definizione poiché l'interessato sta effettuando un pagamento rateale, anche garantito da idonea garanzia.

Nel corso del 2018 sono stati richiesti ed ottenuti *tre sequestri ante causam*, contestualmente alla notificazione dell'invito a dedurre:

- nei confronti dell'ex Presidente e di una dipendente di un Comitato Locale della Croce Rossa Italiana in relazione all'ammancio di euro 390.030,35. In particolare è stato accertato che nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 12 dicembre 2016 il Presidente del Comitato, con la collaborazione di una dipendente - che svolgeva le attività materiali di distrazione dei fondi, su indicazioni del Presidente - aveva sottratto dal

conto corrente intestato al Comitato della Croce Rossa, ingenti somme di denaro, che venivano versate a mezzo di bonifici bancari o di assegni circolari sui conti correnti del Presidente o di società a lui riconducibili, ovvero ancora di prelievi di somme in contanti.

Il danno azionato dalla Procura contabile è stato quantificato in euro 244.801,37, corrispondente alle somme sottratte nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, vale a dire prima della trasformazione della C.R.I. in ente di diritto privato.

Il giudizio è stato definito in primo grado con sentenza n. 118/2018 con la quale la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha condannato il Presidente al risarcimento dell'intera somma contestata di euro 244.801,37 e la dipendente in via solidale per la quota di euro 50.000,00; - nei confronti di due amministratori e soci di un'azienda per indebito ottenimento, mediante produzione di documenti falsificati, di contributi pubblici, erogati dalla Regione Piemonte (a valere sulla l.r. 18/1999 recante interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), per la realizzazione di un progetto di investimento che prevedeva sia la ristrutturazione di edifici esistenti sottoposti a vincolo paesaggistico, sia la costruzione di un complesso alberghiero con centro fitness, piscina e campo da golf. L'operazione finanziata non solo non è stata realizzata ma non era neppure realizzabile per indisponibilità della proprietà delle aree in capo alla società e per assenza dei titoli abilitativi. Il danno è stato quantificato in euro 544.400,00 pari al contributo illecitamente percepito (G 20457).

Il giudizio di merito è in corso;

- nei confronti della Responsabile di un asilo nido di un ente locale che per diversi anni, tenendo una contabilità parallela, non ha riversato al Comune una parte rilevante delle rette pagate in contanti dalle famiglie. Il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza della somma di euro 634.224,63 corrispondente all'ammanto accertato.

Il procedimento è stato definito con la conferma della misura cautelare.

### ***Le principali azioni promosse dalla Procura contabile nel 2018***

Di seguito, vengono fornite alcune indicazioni in ordine ai principali procedimenti promossi nel 2018 dalla Procura contabile del Piemonte.

*Le fattispecie di responsabilità conseguenti e collegate al compimento di delitti contro la pubblica amministrazione* sono state molteplici ed hanno riguardato amministratori di enti pubblici, funzionari amministrativi e appartenenti alle forze dell'ordine.

Si segnalano in particolare:

- il giudizio attivato nei confronti di un Assessore ai lavori pubblici, già Sindaco del Comune, in conseguenza della condanna penale per il reato di tentata concussione per avere minacciato la mancata adozione di una variante al P.E.C. per la modifica dell'accesso ad un centro commerciale, proposta dalla società esercente un punto vendita, qualora la ditta non avesse assunto a tempo indeterminato due persone già assunte con rapporto di lavoro a tempo determinato. In assenza di *utilitas*, trattandosi

di delitto tentato, la quantificazione del danno all'immagine è stata proposta in via equitativa in euro 30.000,00 (G 20462).

Il giudizio è stato definito con rito abbreviato al quale il convenuto è stato ammesso al pagamento dell'importo di euro 9.000,00;

- il giudizio attivato nei confronti di un Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria di una Procura della Repubblica, condannato in sede penale per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio in relazione ad informazioni fornite ad un dipendente dell'ufficio giudiziario in ordine all'esistenza di un procedimento segretato a suo carico e alle intercettazioni disposte sull'utenza telefonica dell'indagato. Il dipendente a seguito dell'informazione aveva cessato di comunicare telefonicamente su circostanze rilevanti ai fini delle indagini in corso. Trattandosi di un danno all'immagine è stato chiesto il risarcimento in via equitativa dell'importo di euro 20.000,00 in favore delle amministrazioni danneggiate, vale a dire Arma dei Carabinieri e Ministero della Giustizia (in relazione al ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria (G 20446).

Il giudizio è stato definito con rito abbreviato al quale il convenuto è stato ammesso al pagamento dell'importo di euro 7.000,00;

- il giudizio attivato nei confronti di due ufficiali giudiziari in relazione al reato di peculato per essersi appropriati di beni mobili altrui di cui avevano il possesso e la disponibilità in ragione del loro ufficio. In particolare, essendo stati entrambi incaricati, quali Ufficiali Giudiziari, dal Giudice presso il Tribunale di Milano, di procedere alla redazione di un nuovo e più dettagliato inventario dei beni giacenti all'interno di un

punto vendita di un esercizio commerciale, si erano appropriati di parte dei beni mobili giacenti all'interno dell'esercizio commerciale. Il giudizio in sede penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il danno patrimoniale è stato risarcito in sede penale e, quindi, la Procura contabile ha attivato la richiesta di risarcimento del danno all'immagine, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 (G 20480).

Il giudizio è stato definito con rito abbreviato al quale i convenuti sono stati ammessi al pagamento dell'importo di euro 6.000,00;

- il giudizio attivato nei confronti di un assistente giudiziario in servizio presso un tribunale in relazione al reato di peculato per essersi appropriato di vari libretti di risparmio al portatore, provenienti da procedure esecutive nei confronti di privati o di piccole aziende, custoditi in un armadio posto all'interno della Cancelleria presso la quale era impiegato. Il convenuto si era appropriato dei libretti che presentava alla Banca unitamente a documenti appositamente preparati, falsificando la firma dei giudici, ovvero presentando false deleghe dei giudici e incassava le relative somme. Il procedimento penale si è concluso *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. Le vicende di peculato, descritte in 61 capi di imputazione, hanno comportato la sottrazione nel tempo di euro 28.783,53, interamente recuperati in sede penale (al momento della definizione del giudizio). La Procura contabile ha domandato il risarcimento di euro 20.000,00, quale danno all'immagine (G 20498).

Il giudizio è pendente.

*L'attività di indagine che ha riguardato la materia dei contratti ed appalti pubblici, nel 2018 è sfociata in alcuni giudizi:*

- il giudizio attivato nei confronti degli amministratori e del responsabile del servizio finanziario di un Comune per illegittimo affidamento diretto del contratto di fornitura e prestazione di servizi inerenti alla riorganizzazione e alla realizzazione dei servizi informatici degli uffici comunali, senza l'espletamento di alcuna procedura comparativa e senza alcuna verifica in ordine alla congruità del compenso pattuito. Il danno per violazione delle regole sulla concorrenza è stato quantificato in euro 44.853,06 pari alla differenza tra la spesa sostenuta dal Comune con l'illegittimo affidamento e la minore spesa che avrebbe potuto sostenere se avesse consultato altri operatori economici (l'importo è stato determinato per differenza rispetto ad un precedente affidamento per altro periodo da parte dello stesso Ente).

La domanda della Procura contabile è stata respinta dalla Sezione giurisdizionale.

*In fattispecie di danno indiretto correlato ad errore sanitario o a episodi di malpractice, nell'ambito delle modalità del "Programma assicurativo regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Piemonte", sono stati promossi 2 giudizi:*

- il giudizio attivato nei confronti di un medico per il risarcimento corrisposto dall'amministrazione ad un paziente a causa di errore diagnostico ascrivibile a grave negligenza ed imperizia del sanitario, medico radiologo, che non aveva individuato la patologia tumorale già presente e diagnosticabile. L'errore diagnostico ha determinato un ritardo di 14 mesi nell'individuazione della patologia oncologica polmonare. Il danno è stato quantificato in euro 42.604,64,

corrispondente al risarcimento corrisposto alla paziente ed alle spese accessorie sostenute dalla ASL (G 20680).

Il giudizio è pendente.

- il giudizio attivato nei confronti di un medico in relazione al rilevante risarcimento corrisposto a causa delle gravi lesioni neurologiche riportate da un paziente a seguito di un intervento chirurgico di settoplastica e chirurgia endoscopica sinusale per deviazione del setto nasale e sinusite polipoidee riconducibili ad errore del medico (accidentale penetrazione della fossa cranica e rottura di un vaso arterioso con conseguente grave emorragia, causa delle lesioni neurologiche). La domanda giudiziale è pari ad euro 1.000.000,00 (G 20628).

Il giudizio è pendente.

*Sempre in relazione al settore sanitario sono stati promossi giudizi attinenti e conseguenti all'indebito utilizzo di risorse pubbliche:*

- il giudizio attivato nei confronti di tre dirigenti di una ASL in relazione ad indebita corresponsione di un risarcimento non dovuto, in quanto la fattispecie di danno oggetto del risarcimento (caduta dalle scale di un soggetto presente nella struttura per effettuare degli esami) non rientrava né tra i casi di responsabilità civile sanitaria (*malpractice*), né tra quelli di ordinaria responsabilità civile derivante da cosa in custodia di cui all'art. 2051 codice civile. Ai convenuti è stata contestata la colpa grave consistente nel mancato svolgimento di una completa istruttoria diretta a valutare i presupposti di fatto e di diritto della risarcibilità del danno subito dal soggetto, così da evidenziare la non ascrivibilità del danno

lamentato alla responsabilità diretta o indiretta della struttura sanitaria.

La domanda giudiziale è pari ad euro 12.800,00;

Il giudizio è pendente ed uno dei tre convenuti è stato ammesso al rito abbreviato.

- il giudizio nei confronti di due dirigenti di una A.S.L. in relazione al danno cagionato alla stessa a seguito della illegittima liquidazione delle spese legali sostenute da una dipendente coinvolta in un procedimento penale, per fatti connessi all'espletamento del servizio, definito con il proscioglimento per intervenuta prescrizione delle fattispecie di reato contestate. Ai convenuti è stata contestata la gravità della colpa per avere proposto e deliberato il rimborso in assenza dei presupposti normativi e contrattuali che, in ragione degli incarichi ricoperti (Responsabile del procedimento e della S.S. Gestione del Rischio Assicurativo e Direttore generale), erano tenuti a conoscere e ad applicare, anche a garanzia dell'integrità delle risorse aziendali. La domanda giudiziale è pari ad euro 22.501,30.

Il giudizio è pendente ed uno dei due convenuti è stato ammesso al rito abbreviato.

Da ultimo, sempre in relazione al *settore sanitario*, occorre segnalare un giudizio riferito ad un *episodio di particolare gravità* che aveva visto la *lesione del diritto fondamentale alla salute ed alla tutela di una paziente ospitata in una struttura pubblica*:

- il giudizio attivato nei confronti di un infermiere in servizio nel reparto di psichiatria di un Ospedale per il danno patrimoniale di euro 57.066,71, corrispondente alle somme corrisposte dall'Azienda sanitaria, quale

responsabile civile, e dalla Regione Piemonte, ad una paziente danneggiata dai comportamenti illeciti tenuti dal convenuto, condannato in sede penale per il reato di violenza sessuale aggravata, in relazione ad abusi di natura sessuale compiuti durante l'espletamento del servizio ai danni di alcune pazienti.

Il giudizio è pendente.

*In relazione ai danni alla finanza pubblica che hanno riguardato le società controllate da amministrazioni pubbliche si segnala:*

- il giudizio nei confronti di amministratori locali, funzionari, amministratori di una società *in house* e componenti del collegio sindacale della società per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita del capitale sociale e delle risorse investite dall'Ente locale che sono andate irrimediabilmente perse a seguito del fallimento della società. La fattispecie presenta particolare interesse anche perché il Curatore della società fallita aveva avviato un'azione stragiudiziale per ottenere dal Comune il pagamento della differenza fra attivo e passivo fallimentare sul presupposto che l'Ente locale avesse esercitato in modo dannoso per i creditori sociali i poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 2497 del codice civile. L'Ente locale ha transatto la pretesa con il Curatore versando una somma di denaro pari ad euro 120.500,00 ha rinunciato a crediti per euro 43.714,56 ed ha sostenuto spese di transazione per assistenza legale per euro 12.402,52. Anche questi importi sono stati contestati quale danno ai convenuti.

Le violazioni contestate hanno riguardato l'assenza di piano industriale e di programmazione in sede di costituzione della società,

l'affidamento di servizi da parte del Comune senza alcuna analisi costi – benefici e la previsione di idonee tariffe, le continue erogazioni finanziarie in conto esercizio, senza collegamento con le attività sociali, le assunzioni irregolari nella società, le false ricostruzioni nel bilancio sociale che dissimulavano la situazione di insolvenza, la mancata adozione di idonei provvedimenti per scongiurare l'insolvenza (G 20475).

Il danno complessivamente contestato è stato pari ad euro 1.036.617,08.

Sono stati convenuti in giudizio 18 soggetti, 7 dei quali hanno chiesto l'ammissione al rito abbreviato ed hanno versato il complessivo importo di euro 95.597,87;

- il giudizio per danno all'immagine attivato nei confronti di una dirigente di una società interamente partecipata dal Comune di Torino in relazione al reato di peculato, per essersi appropriata, mediante indebito utilizzo della carta di credito aziendale, della complessiva somma di euro 55.669,00 di pertinenza della Società partecipata e di due società da questa controllate. Il procedimento penale è stato definito, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con sentenza divenuta irrevocabile e il danno patrimoniale è stato risarcito a seguito di accordo transattivo.

Alla convenuta in sede di responsabilità amministrativo contabile è stato contestato il danno all'immagine patito dal Comune. Al riguardo il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all'art.12, c. 1, oltre a riconoscere, la giurisdizione contabile sugli amministratori delle società *in house*, per i

danni cagionati alla società, ha devoluto alla giurisdizione contabile anche la giurisdizione sui danni subiti dagli enti partecipanti ad opera di amministratori o dirigenti della partecipata, e all'art. 12 c. 2, ha espressamente precisato che *“costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti”*. Nel caso in esame, il clamore derivato dai fatti, oggetto di ampia propagazione mediatica per la loro gravità e durata, documentata dagli articoli di stampa in atti dai quali si evince l'ampia risonanza che la vicenda ha avuto, occupando parecchi spazi sui principali organi di informazione, che hanno ripetutamente descritto le condotte delittuose della convenuta, mettendone in evidenza gli aspetti più gravi e disdicevoli, tali da ingenerare ricadute negative sulla valutazione dell'opinione pubblica in ordine all'affidabilità dell'Ente partecipante alla società. Anche nel caso di danno arrecato ad enti pubblici, quali soci di una società partecipata i valori tutelati restano il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione pubblica (artt. 97 e 98 Cost.). Il danno, in conformità al criterio introdotto dalla legge 190/2012, è stato quantificato in euro 111.338,00, pari al doppio della somma oggetto di indebita appropriazione.

Il giudizio è pendente.

*Altro settore peculiare è quello dei danni relativi al settore del personale che opera nelle Amministrazioni pubbliche:*

- il giudizio attivato nei confronti di un insegnante per avere illecitamente usufruito di permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/92 per l'assistenza della suocera disabile, in realtà utilizzati per recarsi in

luoghi di vacanza (Marocco, Tunisia e Spagna). Il procedimento penale per truffa ai danni dello Stato è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta delle parti. Al convenuto è stato contestato il danno patrimoniale per le retribuzioni non dovute, il danno da disservizio e, ai sensi dell'art. 55 *quinquies* del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il danno all'immagine dovendosi equiparare, per evidente identità di *ratio*, ai fini della configurazione del danno all'immagine, le ipotesi di falsa auto-certificazione o infondata attestazione relative alle necessità di assistenza del familiare disabile, previste, quale fonte di permessi retribuiti e di giustificata assenza, dall'art. 33 c. 3 della l. n. 104/1992, alla produzione di certificazione medica falsa o attestante falsamente uno stato di malattia (art. 55 *quater*, comma 1 lett. a);

- in relazione alle ipotesi di responsabilità prevista dell'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in seguito alla segnalazione di un Ente locale sono stati attivati due giudizi per danno patrimoniale ed all'immagine nei confronti del Comandante e di un Agente della polizia municipale in relazione alla falsa attestazione della presenza in servizio del Comandante, il quale effettuava le timbrature con il badge magnetico per il tramite dell'agente di polizia locale. L'agente, inoltre, dopo avere attestato, attraverso il badge magnetico in dotazione, l'inizio turno del proprio servizio, si allontanava arbitrariamente e senza giustificato motivo dal luogo di lavoro. I procedimenti disciplinari avviati dall'Amministrazione si concludevano per entrambi con il licenziamento senza preavviso. Ad entrambi è stato contestato il danno patrimoniale corrispondente all'ammontare della

retribuzione percepita durante gli episodi di assenza non giustificata, ed il danno all'immagine quantificato in un importo pari alla retribuzione moltiplicata per 6 mensilità, ai sensi dell'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, del D.lgs. n. 165/2001. (G 20494 e 20495):

Entrambi i convenuti hanno chiesto il rito abbreviato: in un caso è stato eseguito il pagamento dell'importo di euro 6.867,21; nell'altro di euro 2.500,00;

- il giudizio concernente un'ipotesi di danno patrimoniale indiretto, rappresentato dal risarcimento che il Ministero dell'Istruzione, e per esso l'U.S.R. Piemonte, ha dovuto corrispondere ad un collaboratore scolastico in servizio presso un Istituto Tecnico, in esecuzione di sentenza con la quale il giudice del lavoro ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale e non patrimoniale arrecato al dipendente per comportamenti riconosciuti "mobbizzanti" e vessatori tenuti dal dirigente scolastico dell'istituto. Nel caso di specie i comportamenti tenuti hanno assunto più propriamente il carattere del "bossing", in quanto posti in essere approfittando della posizione e dei poteri di superiore gerarchico. È stato accertato infatti che il dirigente scolastico, ha tenuto una condotta oggettivamente vessatoria e lesiva verso il dipendente, con l'adozione di sanzioni disciplinari spesso ingiustificate e sproporzionate rispetto ai comportamenti contestati, creando le condizioni di una prevedibile, anche perché annunciata, controversia giudiziaria, conclusasi con la soccombenza dell'Amministrazione. Il giudizio è stato attivato nei confronti del dirigente scolastico al quale è stato contestato il danno di euro 34.610,90,

corrispondente alle somme pagate dall'Istituto Scolastico Regionale in esecuzione delle sentenze del giudice del Lavoro.

*In relazione alle ipotesi di responsabilità tipizzata dall'art 53, comma 7 bis, Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, si osserva:*

- il giudizio per danno patrimoniale nei confronti di un architetto impiegato presso il Servizio tecnico di una Comunità Montana per il mancato riversamento alla Comunità dei compensi percepiti per lo svolgimento presso un Comune, di attività extraistituzionale non autorizzata ed in conflitto di interesse (incarichi per prestazioni professionali inerenti a servizi e adempimenti obbligatori per legge presso L'Ufficio Tecnico Comunale). Si è ritenuto sussistente l'illecito anche se il convenuto era dipendente con contratto part-time poiché il co. 6 dell'art. 53 fa salvo lo svolgimento di attività libero-professionale mentre nel caso di specie è stato instaurato un rapporto di lavoro con altro ente pubblico, incompatibile con il primo e, comunque, da disciplinare con apposita convenzione ove ne fosse risultato possibile l'espletamento.

La domanda della Procura contabile è stata respinta.

*In relazione a fattispecie di illecito affidamento di incarichi esterni:*

- il giudizio nei confronti del responsabile del settore cultura e del servizio finanziario di un Comune in relazione al danno patrimoniale (corrispondente alle somme corrisposte al consulente) per illegittimo affidamento di un incarico per attività di formazione del personale e di gestione degli aggiornamenti e comunicati stampa sul sito web del Comune e di altri incarichi. È risultato in particolare che l'incarico è stato

conferito in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed elaborati dalla giurisprudenza, con affidamento diretto a soggetto munito di laurea di primo livello in scienze della comunicazione, privo di esperienze professionali in materia di formazione e comunicazione, senza una previa verifica interna sull'effettiva necessità dell'incarico e sulla presenza di professionalità interne che potessero dedicarsi all'attività. Oltretutto, il soggetto incaricato nel corso della campagna elettorale che aveva portato all'elezione del Sindaco era stato candidato non eletto in lista di appoggio al Sindaco.

Il giudizio è stato definito con rito abbreviato.

- il giudizio attivato nei confronti di due dirigenti della Regione per illegittimo conferimento all'esterno di un incarico professionale per la redazione della mappatura dei rischi corruttivi in relazione ai procedimenti gestiti dalla Regione. L'istruttoria ha tratto origine da una segnalazione della locale Sezione regionale di controllo e da una segnalazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

È stato contestato il conferimento dell'incarico in relazione a due distinti profili.

Da un lato si è sottolineata l'illiceità in relazione alla violazione della disciplina di cui alla L. n. 190/2012, in ordine alla redazione del piano anticorruzione e dei relativi aggiornamenti che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione, senza la possibilità di delega all'esterno dell'ente.

Dall'altro, si è rilevata l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come elaborati dalla giurisprudenza, risultando in primo luogo carente il presupposto della accertata preventiva assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Amministrazione in grado di far fronte all'incarico (la mappatura dei rischi di corruzione all'interno dell'organizzazione regionale era stata effettuata nel 2014 al fine dell'adozione del primo piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016), inoltre, per il mancato esperimento di una procedura comparativa, per incompatibilità con i vincoli finanziari.

E' stato contestato il danno patrimoniale di euro 38.571,52.

Uno dei duce convenuti è stato ammesso al rito abbreviato.

*In relazione alla gestione finanziaria degli Enti locali è stato attivato:*

- il giudizio nei confronti del responsabile servizio finanziario di un Comune e del Revisore dei conti per il danno arrecato all'ente e consistente nel minor gettito riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di addizionale comunale IRPEF a causa delle omissioni e inadempimenti posti in essere dalla dipendente consistenti nella mancata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni con le quali il consiglio comunale aveva determinato le aliquote comunali dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. La responsabilità è stata contestata anche al revisore dei conti che aveva omissso ogni controllo e verifica in ordine alla gestione contabile e finanziaria dell'Ente, limitandosi a fornire i pareri obbligatori sui documenti finanziari.

Il danno contestato è stato quantificato in euro 120.738,00, corrispondente alla stima del Ministero del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiornata.

Il giudizio è pendente.

*In relazione ad indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari, sono state promosse quattro azioni:*

- due giudizi nei confronti dei titolari di due aziende agricole beneficiarie di fondi comunitari erogati da ARPEA per l'indebito ottenimento di contributi FEAGA, mediante la produzione di documenti falsificati. In particolare, è risultato che, al fine di poter percepire i finanziamenti erogati dall'Unione Europea nell'ambito dei fondi destinati all'agricoltura, i convenuti hanno simulato il pascolamento di alpeggi presi in affitto da un Comune, ma il bestiame, invece di essere portato al pascolo, restava stabulato nelle stalle site nel medesimo Comune. Al fine di attestare il rispetto della c.d. "condizionalità" ed ottenere i contributi, sono stati utilizzati modelli riferiti ad altri pascoli e ad altri allevatori, per lo più ignari dell'utilizzazione di tali documenti.

E' stato chiesto il risarcimento, rispettivamente di euro 371.587,96 e di euro 350.964,32.

Il giudizio è pendente;

- il giudizio nei confronti di una Società cooperativa e dell'Amministratore e Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione per indebita percezione di un finanziamento pubblico a tasso agevolato erogato da Finpiemonte ai sensi della legge regionale 23/2004. Il finanziamento, concesso per una serie di obiettivi volti alla

crescita e allo sviluppo aziendale è stato destinato a finalità estranee al programma di investimento approvato ed in particolare per il pagamento delle spese di gestione ordinaria quali stipendi e contributi.

Peraltro, l'esame dei bilanci ha rivelato che la società, già al momento della presentazione della domanda, si trovava in gravi difficoltà, che hanno poi portato alla liquidazione e al dissesto, con conseguente sottoposizione a procedura concorsuale. In sostanza, il finanziamento è stato ottenuto indebitamente, tramite l'occultamento della effettiva situazione (una delle condizioni per l'accesso ai finanziamenti era che i beneficiari fossero "*finanziariamente sani e con solide prospettive*". Il danno è stato quantificato in euro 278.971.93 corrispondente alla quota del debito residuo di competenza del fondo regionale (G 20493);

- il giudizio nei confronti di una Società cooperativa e del rappresentante legale ed amministratore unico, per indebita percezione di un finanziamento pubblico a tasso agevolato erogato da Finpiemonte ai sensi della legge regionale 23/2004. Il finanziamento, concesso sulla base di due domande di finanziamento, una per Investimenti Produttivi e una per Aumento di Capitale, veniva successivamente revocato per inadempimento, con obbligo di restituzione. La società veniva sciolta ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c. per atto di autorità per il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e veniva nominato il commissario liquidatore. Diversi gli elementi accertati che depongono per l'intento fraudolento nella predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere il finanziamento. L'importo del danno è stato quantificato in euro 108.788,18 corrispondente all'importo del contributo

percepito (G 20719). Il procedimento penale per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è in corso.

Il giudizio è pendente.

### *Conclusioni.*

A conclusione dell'intervento, ritengo necessario, prima di tutto, ricordare l'impegno e l'attenzione prestata da coloro che nel corso dell'anno appena terminato hanno collaborato con la Procura contabile.

Ringrazio, innanzitutto, le Colleghe Alessandra Olessina e Pia Manni e il Collega Ivano Malpesi che anche nel 2018 hanno operato in Procura portando avanti, sia pure in una situazione di transizione, l'attività istituzionale.

Mi preme, inoltre, rivolgere un'espressione di sentita gratitudine al personale del ruolo amministrativo della Procura che, con dedizione e vivo interesse, ha collaborato sia nelle attività amministrative generali che nelle istruttorie, in misura determinante per la funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi di tutela della finanza pubblica perseguiti dall'Ufficio.

Vivo apprezzamento per la collaborazione prestata è rivolto sia ai Magistrati della Sezione giurisdizionale che della Sezione di controllo, nonché al personale del ruolo amministrativo che opera in tutti gli uffici della Corte torinese.

Un saluto cordiale per la sua autorevole presenza rivolgo al Rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed al rappresentante dell'Associazione dei magistrati contabili.

Un sentito ringraziamento deve essere rivolto anche ai Colleghi della magistratura ordinaria e amministrativa, all'Avvocato distrettuale dello Stato ed ai componenti dell'Avvocatura distrettuale, agli esponenti delle istituzioni pubbliche che, con la loro attività, condividono l'impegno al rafforzamento della legalità e dell'efficienza dell'agire della Pubblica amministrazione.

Un caloroso apprezzamento, sia istituzionale che personale, è rivolto alla Guardia di Finanza, che, a partire dal Comando Regionale, dai Comandi Provinciali – in particolare quello di Torino – e dai Comandi dei Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria, ha fornito e fornisce un insostituibile e prezioso supporto tecnico-professionale in relazione all'attività della Procura ed in particolare alle indagini economiche e finanziarie, sempre più complesse, che sono state delegate a vari Reparti operanti in Regione. Un cenno particolare mi preme indirizzare al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Torino ed alle sue articolazioni della Spesa Pubblica e della Sezione Accertamento Danni Erariali, che opera presso la Procura contabile, per la continua apprezzata e preziosa collaborazione, ricca sotto il profilo professionale ed umano.

Un ringraziamento deve essere indirizzato al Comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Arma dei Carabinieri ed al Questore di Torino per la disponibilità costantemente manifestata

dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato per le esigenze della Procura regionale.

Un particolare saluto rivolgo agli Avvocati del libero foro ed a quelli che operano nelle Avvocature degli Enti pubblici che, sempre più, sono stati chiamati a collaborare con la Procura contabile, soprattutto, ma non solo, in relazione all'esecuzione delle sentenze di condanna.

Un pubblico e sentito riconoscimento ed apprezzamento è dedicato ai giornalisti che, oltre ad aver segnalato in numerosi casi situazioni di anomalie nell'attività amministrativa, di dispersione di risorse pubbliche, hanno seguito con attenzione e competenza l'attività della Procura contabile, informando correttamente l'opinione pubblica in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie della collettività ed alle iniziative intraprese per contrastare i fenomeni illeciti.

Nel ringraziare tutti i presenti per l'attenzione riservata, Le chiedo, Signor Presidente, di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte.

Torino, 1° marzo 2019

*Giancarlo Astegiano*




## TABELLE E GRAFICI



**Tabella n. 1**

<b>PROCEDIMENTI PER ORIGINE DENUNCIANTE</b>			
<b>Origine Denunciante</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
CORTE DEI CONTI	7	161	53
AMMINISTRAZIONI STATALI	331	327	250
INIZIATIVA PROCURATORE REGIONALE	9	5	1
ENTE LOCALE	419	466	358
MAGISTRATURA MILITARE	6	3	2
COLLEGIO REVISORI	2	5	4
DENUNCIANTE PRIVATO	100	79	64
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	71	45	35
STAMPA - MASS MEDIA	119	160	106
DENUNCIANTE ANONIMO	50	44	32
ENTE PUBBLICO	13	11	5
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	15	13	4
MAGISTRATURA ORDINARIA	57	78	77
ALTRI	24	25	39
<b>Totale</b>	<b>1.223</b>	<b>1.422</b>	<b>1.030</b>


**Grafico tabella n. 1**



**Tabella n. 2**

DATI GENERALI TRIENNIO 2016 - 2019				
	2016	2017	2018	2019 fino al 27.02.19
PROCEDIMENTI PENDENTI A INIZIO ANNO	3.377	2.983	3.154	2.995
NUOVE DENUNCE	1.223	1.422	1.030	113
<b>TOTALE CARICO</b>	<b>4.600</b>	<b>4.405</b>	<b>4.184</b>	<b>3.108</b>
ARCHIVIAZIONI	1.566	1.194	1.131	172
CITAZIONI	47	49	35	3
GIUDIZI PER RESA DI CONTO	6	5	23	-
<b>PROCEDIMENTI PENDENTI A FINE ANNO</b>	<b>2.981</b>	<b>3.157</b>	<b>2.995</b>	<b>2.933</b>

**Grafico tabella n. 2**



**Tabella n. 3**

<b>ATTIVITA' 2018</b>					
<b>Anno Apertura</b>	<b>Numero procedimenti in carico</b>	<b>Procedimenti istruiti</b>	<b>Inviti emessi</b>	<b>Procedimenti archiviati</b>	<b>Procedimenti da definire</b>
2018	1.030	100	6	420	583
2017	733	144	13	74	649
2016	580	141	13	78	493
2015	478	74	6	66	408
2014	484	62	3	110	371
2013	364	34	1	153	208
2012	271	69	1	158	113
2011	155	30	2	40	115
2010	48	10	1	18	30
2009	23	10	1	7	16
2008	2	-	-	2	-
2007	9	1	-	2	7
2006	4	2	-	2	2
2005	0	-	-	-	-
2004	2	-	-	-	-
2003	0	-	-	-	-
2002	0	-	-	-	-
2001	1	-	-	1	-
<b>Totale</b>	<b>4.184</b>	<b>677</b>	<b>47</b>	<b>1.131</b>	<b>2.995</b>

**Tabella n. 4**

<b>LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA</b>	
<b>Anno</b>	<b>Segnalazioni danno sanitario</b>
2014	194
2015	178
2016	215
2017	337
2018	255

**Grafico tabella n. 4**



**Tabella n. 5**

TIPOLOGIA DANNO CITAZIONI - ANNO 2018		
	Generale	Sanità
CONSULENZE ESTERNE ED INCARICHI	2	-
DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DI REATO	7	2
DANNO DA ATTIVITA' CONTRATTUALE	2	-
DANNO CONSEGUENTE A GESTIONE PATRIMONIALE E CONTABILE	3	-
FRODI COMUNITARIE E CONTRIBUTI PUBBLICI (*)	5	-
PERSONALE (Assunzioni, inquadramenti irregolari, assenteismo, ecc)	5	-
RISARCIMENTO DANNI A TERZI (MALPRACTICE) (**)	5	4
DANNO ALL'IMMAGINE	6	-
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>6</b>
(*) Archiviati n. 72 procedimenti		
(**) Archiviati n. 271 procedimenti		

**Grafico tabella n. 5 - Generale**




Tabella n. 6

GIUDIZI CON RITO ABBREVIATO AVVIATI NEL 2018						
Giudizio	Danno Contestato	Risarcimento Proposto	Parere P.M.	Decreto	Importo addebitato	Sentenza
20230	3.500,00	1.750,00	FAVOREVOLE	3/2018	1.750,00	64/2018
20233	1.872,00	750,00	FAVOREVOLE	15/2018	Inammissibilità	RITO ORDINARIO
20234	80.000,00	24.000,00	FAVOREVOLE	5/2018	24.000,00	71/2018
20258	38.125,30	11.437,59	FAVOREVOLE	6/2018	11.437,59	98/2018
20261	17.800,00	5.340,00	FAVOREVOLE	10/2018	5.340,00	99/2018
20262	2.599,37	1.300,00	FAVOREVOLE	17/2018	1.300,00	201/2018
20419	32.535,14	12.000,00	FAVOREVOLE	4/2018	12.000,00	69/2018
20421	33.655,76	9.000,00	FAVOREVOLE	16/2018	9.000,00	202/2018
20467	1.401.968,27	140.196,82	NEGATIVO (quantum)	18/2018	140.196,82	7/2019
20468		140.196,82	NEGATIVO (quantum)	19/2018	omesso pagamento	RITO ORDINARIO
20469	70.000,00	18.000,00	NEGATIVO (quantum)	7/2018	20.000,00	107/2018
20470	70.000,00	20.000,00	FAVOREVOLE	8/2018	20.000,00	108/2018
20471	30.000,00	9.000,00	FAVOREVOLE	9/2018	9.000,00	109/2018
20478	7.785,55	2.335,66	FAVOREVOLE	12/2018	2.335,66	168/2018
20477	3.266,66	980,00	FAVOREVOLE	11/2018	980,00	159/2018
20487	3.266,66	980,00	FAVOREVOLE	13/2018	980,00	171/2018
20488	7.785,55	2.335,66	FAVOREVOLE	14/2018	2.335,66	164/2018
20462	30.000,00	9.000,00	FAVOREVOLE	21/2018	9.000,00	
20446	20.000,00	7.000,00	FAVOREVOLE	22/2018	7.000,00	15/2019
20494	13.734,43	6.867,21	FAVOREVOLE	23/2018	6.867,21	8/2019
20481	10.000,00	2.500,00	FAVOREVOLE	24/2018	2.500,00	(in corso)
20687	82.929,36	16.585,87	FAVOREVOLE	27/2018	16.585,87	(in corso)
	36.281,59	7.256,00			7.256,00	(in corso)
	36.281,59	7.256,00			7.256,00	(in corso)
20686	25.915,00	7.500,00	FAVOREVOLE	26/2018	7.500,00	(in corso)
20688	37.022,03	7.000,00	FAVOREVOLE	30/2018	7.000,00	(in corso)
20689	181.406,56	30.000,00	FAVOREVOLE	28/2018	30.000,00	(in corso)
20690	103.661,70	20.000,00	FAVOREVOLE	29/2018	20.000,00	(in corso)
20692	19.500,00	6.000,00	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
20693						
20495	6.132,62	2.500,00	FAVOREVOLE	25/2018	2.500,00	(in corso)
20512	9.000,52	2.700,15	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
20514	2.560,00	768,00	FAVOREVOLE			(in corso)
20517	25.714,35	7.714,30	FAVOREVOLE	(in corso)	-	(in corso)
<b>Totale</b>	<b>2.444.300,01</b>	<b>540.250,08</b>	-	-	<b>384.120,81</b>	-

**Tabella n. 7**

<b>ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA</b>			
<b>Anno</b>	<b>Amministrazione Danneggiata</b>	<b>Numero di Sentenze in esecuzione</b>	<b>Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse</b>
<b>2016</b>	STATO	44	545.875,34
	ENTI LOCALI	18	3.287.577,65
	A.S.L.	9	64.923,38
	ALTRI ENTI	5	10.958,16
	<b>TOTALE</b>	<b>76</b>	<b>3.909.334,53</b>
<b>2017</b>	STATO	17	510.669,59
	ENTI LOCALI	16	377.453,44
	A.S.L.	7	92.155,56
	ALTRI ENTI	1	5.935,74
	<b>TOTALE</b>	<b>41</b>	<b>986.214,33</b>
<b>2018</b>	STATO	15	665.988,32
	ENTI LOCALI	30	2.061.485,58
	A.S.L.	12	253.726,86
	ALTRI ENTI	2	10.501,67
	<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>2.991.702,43</b>
<b>2019 (dati al 27/02/2019)</b>	STATO	3	34.334,79
	ENTI LOCALI	7	53.735,26
	A.S.L.	1	6.833,70
	ALTRI ENTI	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>94.903,75</b>

**Tabella n. 8**

ESECUZIONE SPONTANEA RELATIVE A SENTENZE EMESSE NEL 2018				
N. Sentenza I° Grado	N. Sentenza II° Grado	Importo Condanna	Versamento in unica soluzione al 31.12.18	Versamento rateizzato in corso - Somme già versate al 31.12.18
20/18	-	3.000,00	3.000,00	-
22/18	-	46.051,61	49.969,22	-
23/18	-	87.416,42	-	40.000,00
ord 9/18	-	5.070,00	-	1.014,00
33/18	-	53.398,10	55.407,33	-
70/18	-	10.000,00	10.000,00	-
184/15	424/2018	10.000,00	10005,67	-
212/15	601/2018	67.049,99	-	(in corso)
216/15	615/2018	13.342,78	-	(in corso)
89/15	616/2018	43.600,00	45130,02	-
209/15	670/2018	23.604,28		(in corso)
-			-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>362.533,18</b>	<b>173.512,24</b>	<b>41.014,00</b>

<b>TOTALE RECUPERATO ANNO 2018</b>	<b>214.526,24</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTALE IN CORSO DI RECUPERO</b>	<b>148.006,94</b>
------------------------------------	-------------------

**Tabella n. 9**

RISARCIMENTO A SEGUITO ATTIVITA' DELLA PROCURA				
Anno	A seguito di attività istruttoria	A seguito di invito a dedurre	In corso di giudizio	Totale
2016	142.711,60	169.095,11	24.000,00	<b>335.806,71</b>
2017	25.449,32	182.071,59	68.557,06	<b>276.077,97</b>
2018	949.410,69	116.000,00	4.177,30	<b>1.069.587,99</b>

# INDICE

Il conflitto di interessi e le ricadute sulla cattiva amministrazione .....	2
Il Codice di giustizia contabile .....	4
L'attività della Procura nell'anno 2018 .....	7
Il giudizio abbreviato e gli effetti sull'attività della Procura contabile....	12
L'esecuzione delle sentenze di condanna.....	13
Procedimenti a tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni danneggiate.....	15
Le principali azioni promosse dalla Procura contabile nel 2018 .....	17
Conclusioni.....	33
Tabelle e grafici.....	37

